

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4886 del 14/10/2020
Oggetto	CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME SECCHIA FUNZIONALI ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI PARCHI E DELLE ANNESSE AREE RICREATIVE E SPORTIVE, ORTI, VIABILITÀ E PARCHEGGI IN LOCALITÀ VILLALUNGA E VEGGIA IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE). CONCESSIONARIO: COMUNE DI CASALGRANDE (RE). PRATICA: RE07T0138.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5031 del 14/10/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.G. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G. Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001).

RICHIAMATO l'atto DET-AMB-2020-4528 del 28/09/2020 emanato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e l'Energia - ARPAE con cui si è provveduto ad unificare i procedimenti di concessione e di rinnovo di concessione pratiche RE03T0088, REPPT0960, RE03T0091, REPPT075 con la pratica **RE07T0138**, oggetto della presente concessione, presentati dal Comune di Casalgrande con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 42013 Comune di Casalgrande (RE) e c.f. e partita IVA 00284720356 riguardanti l'occupazione di aree del demanio idrico del fiume Secchia di complessivi mq 483.314, funzionali alla riqualificazione ambientale, al mantenimento dei parchi Veggia e Villalunga e alle relative aree di socializzazione, sportive, orti, viabilità e parcheggi.

PRESO ATTO delle domande di regolarizzazione e di rinnovo di concessione e della documentazione presente nei citati fascicoli unificati relative a:

1. pratica RE03T0088/04VR01:

- concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia, con determinazione n. 5409 del 26/04/2004 relativa all'utilizzo di aree demaniali del Fiume Secchia, identificate catastalmente al NCT del Comune di Casalgrande foglio n. 16 mappali 354, 355, fronte mappali 353, 354 e 3555, foglio n. 26 mappali 110 e 109, foglio n. 32 mappali 152, 153, 264, 265, 266, 267, 238, 269, 278, 281,283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292 e fronte mappali 291, 286, 281, 265, 264, 203, 331, 185, 135, 309, 345, foglio n. 36 mappali 10, 14, 44, 47, 49, 50, 51, 52 e foglio n. 36 mappali 47, 44, 14, 10 con una superficie complessiva mq 353.992 per il progetto di riqualificazione ambientale tra le località Villalunga e Veggia;

-la variante di concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia con determinazione n. 4252 del 04/04/2005, con cui è stata rideterminata la superficie concessa, per il progetto di riqualificazione ambientale, in mq. 340.436 catastalmente individuata al foglio n. 16 mappali 354, 355, fronte mappali 353, 354 e 355,

foglio n. 26 mappali 110 e 109, foglio n. 32 mappali 152, 264, 265, 266, 267, 238, 269, 278, 283, 284, 285, 289, 290, e fronte mappali 291, 286, 281, 265, 264, 203, 331, 185, 135, 309, 345, foglio n. 36 mappali 10, 14, 44, 47, 49, 50, 51, 52 e foglio n. 36 mappali 47, 44, 14, 10;

2. pratica REPPT0960:

- concessione storica rilasciata dall'Ufficio del Registro Rep. 3 del 10/01/1987;
- richiesta di rinnovo di concessione del 06/06/1995 con cui il Comune di Casalgrande (RE) dell'area demaniale del Fiume Secchia identificata catastalmente al NCT del Comune di Casalgrande al Foglio 36 mappali 44 parte e 28 parte per complessivi mq 3160 ad uso Parcheggio gratuito;

1. pratica RE03T0091 Parco Veggia:

- la concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia, con determinazione n. 4700 del 08/04/2004 relativa all'utilizzo di area demaniale del Fiume Secchia di mq 4100 identificate catastalmente al NCT del Comune di Casalgrande Foglio 36 mappali 13 e 28, ad uso verde pubblico viabilità e parcheggi pubblici Parco Veggia;

2. pratica REPPT0755:

- fascicolo istruttorio trasmesso da Agenzia del Territorio comprensivo anche di istanza di concessione prot. n. 5250 del 04/06/1992 con cui il Comune di Casalgrande (RE) ha richiesto l'utilizzo dell'area demaniale del fiume Secchia identificata catastalmente al NCT del Comune di Casalgrande foglio n. 36 mappale 115 per il mantenimento di transenna di sbarramento e cartelli segnaletici;
- istanza di concessione e regolarizzazione ai sensi dell'Art. 22 prot. n. PG/2012/93604 del 13/04/2012 con cui il Comune di Casalgrande (RE) ha richiesto alla Regione Emilia Romagna il mantenimento dell'occupazione dell'area demaniale del fiume Secchia identificata catastalmente al NCT del Comune di Casalgrande foglio n. 36 mappale 115 per

viabilità con il mantenimento di transenna di sbarramento e cartelli segnaletici;

3. pratica RE07T0138:

-istanza di concessione ai sensi dell'art. 22 della LR 7/2004 assunta al prot. n. 164732 del 20/06/2007 con cui il Comune di Casalgrande (RE) ha richiesto la concessione di aree demaniali del fiume Secchia tra le località Villalunga e Veggia, relative al progetto di riqualificazione ambientale in essere e per il mantenimento di manufatti e degli edifici presenti;

PRESO ATTO inoltre delle integrazioni, assunte al prot. n. PG/2019/192199 del 16/12/2019, al Prot. n. PG/2020/87416 del 17/06/2020 corredate di allegati tecnici e delle istanze di unificazione assunte al Prot. n. PG/2020/97732 del 07/07/2020 corredata degli allegati tecnici aggiornati e al Prot. n. PG/2020/104305 del 20/07/2020 corredata da ulteriori specifiche e aggiornamenti, con cui il Comune di Casalgrande, ha comunicato :

- l'utilizzo effettuato delle aree demaniali nelle annualità dal 2001 al 2019 e relativo alle attività di tutela ambientale e di valorizzazione dell'area finalizzate alla fruizione pubblica realizzate direttamente e tramite convenzioni con soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative;
- l'interesse ad unificare le citate pratiche con l'obiettivo di semplificare la gestione della concessione futura;
- la variante in riduzione delle aree in Loc. Salvaterra in Comune di Casalgrande identificate catastalmente al Fg 16 mappali 354, 355, fronte mappali 353, 354 e 355 di complessivi 94658 mq;
- l'aggiornamento delle informazioni in merito alle occupazioni richieste comprensive di varianti in aumento rispetto alle concessioni storiche e alle istanze di rinnovo di concessione relative alle pratiche citate, per una superficie complessiva di mq 483.314 relativa ad aree demaniali ubicate in Comune di Casalgrande e identificate catastalmente, come qui di seguito specificato:

Lotto 1- Parco Secchia Area Feste e Circolo Arcieri:

Foglio 26 mappali e fronte mappali 110, 159, 160,

Foglio 32 mappali e fronte mappali 414, 434

Lotto 2 - Parco Secchia Orti pubblici e ciclabile

Foglio 32 mappali 152, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 278, 283, 284, 285, 289, 290, e fronte mappali 291, 286, 281, 265, 264, 523, 331, 185, 135, 152, 289, 290, 285, 267, 266, 264, 505, 523, 331, 185

Foglio 36 mappale 10, parte 115 e fronte mappali 10, 296, 293, 294, 188, 44

Lotto 3 - Parco il Gorgo Veggia:

Foglio 36 mappali 13 e 28 e 44/1, 44/2, 44/3

Lotto 4: mantenimento di transenna di sbarramento e cartelli segnaletici (ex prat.REPPT0755)

foglio n. 36 mappale 115

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 24 del 05/02/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico nota PG/2020/105413 del 22/07/2020), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- quanto dovuto per l'utilizzo pregresso della risorsa demaniale;

RITENUTO PERTANTO sulla base dell'istruttoria svolta:

- di esentare in richiedente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi della LR 2 del 30 aprile 2015 art. 8 comma 4;
- che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Casalgrande con sede con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 42013 Comune di Casalgrande (RE) e c.f. e partita IVA 00284720356 la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico del corso d'acqua fiume Secchia (codice pratica RE07T0138), di complessivi mq 483.314 site in località Veggia e Villalunga in Comune di Casalgrande (RE) destinate alla riqualificazione ambientale, al mantenimento dei parchi Veggia e Villalunga e alle relative aree di socializzazione, sportive, orti, viabilità e parcheggi comprensive dei relativi fabbricati e manufatti, identificate catastalmente come qui di seguito specificato:

Lotto 1- Parco Secchia Area Feste e Circolo Arcieri:

Foglio 26 mappali e fronte mappali 110, 159, 160,

Foglio 32 mappali e fronte mappali 414, 434

Fabbricato A: Centro civico e Sede Associazionismo locale mq 370 di cui mq 108,4 ad uso istituzionale;

Fabbricato B: Magazzino attrezzi e mezzi 650 mq mq;

Fabbricato C: Tettoia raduni scolastici 120 mq;

Fabbricato E: Sede Associazionismo Locale 78 mq;

Arredo urbano: fontana, panchine, bidoni rifiuti;

Pali illuminazione pubblica; 2 Quadri elettrici; 2 Cisterne GPL.

Lotto 2 - Parco Secchia Orti pubblici e ciclabile

Foglio 36 mappale 10, parte 115 e fronte mappali 10, 296, 293, 294, 188, 44

Foglio 32 mappali 152, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 278, 283, 284, 285, 289, 290, e fronte mappali 291, 286, 281, 265, 264, 523, 331, 185, 135, 152, 289, 290, 285, 267, 266, 264, 505, 523, 331, 185

Fabbricato F: 13 mq e Fabbricato G: 25 mq deposito attrezzi orti comunali.

Lotto 3 - Parco il Gorgo Veggia:

Foglio 36 mappali 13 e 28 e 44/1, 44/2, 44/3

Lotto 4: mantenimento di transenna di sbarramento e cartelli segnaletici

foglio n. 36 mappale 115

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/10/2020 (PG/2020/147478 del 13/10/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 1.507,21 euro;
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Casalgrande con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 42013 Comune di Casalgrande (RE) e c.f. e partita IVA 00284720356 (cod. pratica RE07T0138).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione sita in località Veggia e Villalunga, in Comune di Casalgrande (RE) afferisce al corso d'acqua fiume Secchia, ed è individuata catastalmente, come qui di seguito specificato sinteticamente e descritto negli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente:

Lotto 1- Parco Secchia Area Feste e Circolo Arcieri:

Foglio 26 mappali e fronte mappali 110, 159, 160,

Foglio 32 mappali e fronte mappali 414, 434

Lotto 2 - Parco Secchia Orti pubblici e ciclabile

Foglio 32 mappali 152, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 278, 283, 284, 285, 289, 290, e fronte mappali 291, 286, 281, 265, 264, 523, 331, 185, 135, 152, 289, 290, 285, 267, 266, 264, 505, 523, 331, 185

Foglio 36 mappale 10, parte 115 e fronte mappali 10, 296, 293, 294, 188, 44

Lotto 3 - Parco il Gorgo Veggia:

Foglio 36 mappali 13 e 28 e 44/1, 44/2, 44/3

Lotto 4: mantenimento di transenna di sbarramento e cartelli segnaletici

foglio n. 36 mappale 115

2. Le aree demaniali oggetto di concessione, comprensive dei fabbricati e manufatti qui di seguito riportati e pari a complessivi mq 483.314, sono destinate alla riqualificazione ambientale, al

mantenimento dei parchi Veggia e Villalunga e alle relative aree di socializzazione, sportive, orti, viabilità e parcheggi gestiti direttamente dal Comune di Casalgrande o tramite convenzioni con soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative.

Fabbricato A: Centro civico e Sede Associazionismo locale mq 370 di cui mq 108,4 ad uso istituzionale;

Fabbricato B: Magazzino attrezzi e mezzi 650 mq mq;

Fabbricato C: Tettoia raduni scolastici 120 mq;

Fabbricato E: Sede Associazionismo Locale 78 mq;

Arredo urbano: fontana, panchine, bidoni rifiuti;

Pali illuminazione pubblica; 2 Quadri elettrici; 2 Cisterne GPL;

Fabbricato F: 13 mq e Fabbricato G: 25 mq deposito attrezzi orti comunali.

L'utilizzo delle varie strutture e aree viene diversificato a seconda delle stagioni tenendo conto che durante i 3 mesi estivi la superficie di mq 20500 e i Fabbricati B e C sono utilizzati a scopo ricreativo e per l'organizzazione di feste campestri e manifestazioni temporanee e una porzione di 3000 mq della citata superficie è occupabile con l'allestimento di tensostrutture temporanee per organizzazione eventi.

3. Le aree demaniali si intendono concessionate in modo non esclusivo; l'Amministrazione concedente può valutare il rilascio di ulteriori concessioni compatibili in relazione all'uso richiesto, per l'utilizzo contemporaneo della medesima area demaniale (ad es. occupazioni con scarichi, con attraversamenti di condotte, con linee aeree, o altro). Il concessionario verrà informato dell'avvio di tali procedimenti amministrativi al fine di poter fornire eventuali contributi sulla compatibilità o meno della coesistenza contemporanea di altre occupazioni.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione complessivo composto da quanto dovuto per i 9 mesi relativi

all'uso invernale e i 3 mesi per l'uso estivo per l'anno in corso è fissato pari a 1.507,21 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto o con legge o mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia intervenuto un aggiornamento tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che supporti il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà gestire le aree in concessione per gli usi continuativi e gli eventi temporanei sia direttamente che tramite convenzioni con soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative; il concessionario è tenuto a trasmettere tali convenzioni

all'Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato nota prot. PG/2020/105413 del 22/07/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po:

“ 1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua denominato torrente Secchia, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'occupazione delle aree e l'utilizzo dei fabbricati esistenti ed ubicati secondo il PTCP vigente in fascia “C”, possano avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati, a qualsiasi opera, cosa esistente o persona a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

2. il Comune di Casalgrande è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del FIUME SECCHIA in dipendenza del nulla osta rilasciato e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree oggetto della concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate.

3. considerato che le aree demaniali sono soggette alle piene del Fiume Secchia, la Ditta concessionaria dovrà predisporre adeguati controlli sulle precipitazioni meteoriche e sui livelli idrometrici, al fine di poter intervenire rapidamente ed efficacemente all'interruzione delle attività per la durata di tempo necessario allo smaltimento delle portate idriche di piena e comunque fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza. Resta inteso che il Servizio scrivente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza del presente nulla osta, restando il concessionario stesso unico responsabile e custode; la concessione è ad uso esclusivo del Comune di Casalgrande, il quale sotto la sua diretta responsabilità, dovrà regolamentare l'utilizzo dei percorsi naturalistici ai mezzi non autorizzati al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica;

5. la viabilità in argomento non si connota nei termini del Nuovo Codice della Strada, ma il concessionario provvederà, a proprie cure e spese, a porre in opera e mantenere in essere idonea

segnaletica verticale recante il divieto di veicolazione ai terzi non autorizzati.

6. Il concessionario è tenuto a rimuovere, ogni materiale, detrito, rottame, rifiuto scaricato o abbandonato abusivamente da ignoti, e informare le autorità competenti qualora e laddove fossero rinvenuti materiali inquinanti e/o pericolosi;

7. il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, alcuni cartelli con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

8. Il Comune di Casalgrande dovrà mantenere il "Parco Fluviale Secchia" in condizioni di efficienza ed eventuali modifiche agli usi consentiti potranno essere compiute solo a seguito di regolare autorizzazione di questo Servizio."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.